



COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ad idoneo soggetto, della gestione del micro-nido comunale compreso il servizio mensa e l'acquisto degli arredi completi, con indicazione dettagliata dei beni e delle attrezzature di cui si intende dotare il micro-nido conformi alle norme di legge, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi, ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente, in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 10, purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell'immobile.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Il micro-nido dovrà rispettare i seguenti orari:

ingresso consentito dalle ore 7.00 alle ore 9.00

uscita consentita dalle ore 12.30, 16.30, 18.30

fasce orarie da considerare:

- 1) Fascia oraria 7.00 - 12.30
- 2) Fascia oraria 7.00 - 16.30
- 3) Fascia oraria 7.00 - 18.30

Il nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. Il micro-nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, vincolato a micronido, posto in Str. Marentino/Reg. Bocchetta, idoneo a ospitare fino a un massimo di 24 posti .

Sono in corso di definizione tutte le autorizzazioni previste per legge per l'avvio del suo funzionamento.

Il micro-nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo a un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino.

Il micro-nido inoltre propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli ed il personale avrà quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri.

Nel micro-nido l'assistenza educativa psico-pedagogica e sanitaria ai bambini fino al terzo anno di età, nel quadro di una politica per la famiglia costituisce un servizio sociale pubblico e la Regione, con proprie norme legislative fissa i criteri generali per la gestione ed il controllo degli stessi.

Il Comune assicurerà il necessario coordinamento e impartirà le opportune direttive.

L'immobile, gli impianti fissi di proprietà comunale, vengono concessi in comodato gratuito per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.

Il concessionario si impegna ad effettuare una riduzione sulla retta mensile, pari al 10% in favore dei bambini residenti a Sciolze frequentanti il micro-nido.

Inoltre dovranno essere previste agevolazioni per le famiglie residenti a Sciolze con più di un bambino frequentante la struttura (es. gemelli, fratelli, sorelle...), nella misura del 5% che si andrà a sommare alla precedente riduzione del 10%.

Per i bambini non residenti a Sciolze dovranno essere previste delle agevolazioni per le famiglie con più di un bambino frequentante la struttura (es. gemelli, fratelli, sorelle...)

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione dei beni in dotazione di proprietà del concedente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del micro-nido con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile in contraddittorio tra le parti. L'aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'amministrazione comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Tribunale disciplinato al successivo art. 25.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di quattro anni a decorrere presumibilmente dal 1° novembre 2008 fino al 31 luglio 2012, e comunque farà fede la data di effettivo inizio del servizio.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di prorogare la concessione per un periodo di sei mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al concessionario almeno 60 giorni prima della scadenza del termine. In questo ultimo caso, il concessionario è vincolato ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni del presente capitolato stesso nessuna esclusa.

Qualora alla scadenza naturale del contratto le norme in essere lo consentano - valutata l'efficacia della gestione e acquisita la disponibilità del concessionario - il contratto potrà essere rinnovato con le modalità previste dalle norme vigenti all'epoca della medesima scadenza naturale.

In mancanza dell'atto di rinnovo, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza del periodo contrattuale in corso.

Art. 3 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto l'Impresa può presentare in fase di offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

Art. 4 – SOPRALLUOGHI

L'impresa partecipante ha l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare, esaminare e visionare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature, e tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio in oggetto.

Tali sopralluoghi devono essere concordati tra le parti le quali devono redigere relativi verbali di visita firmati da tutti gli incaricati referenti per le Aziende e per il Comune.

I sopralluoghi saranno effettuati in orari da concordare con il Comune.

Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere. Eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate all'ufficio competente via fax (n. 011/9603545).

Art. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'affidamento della concessione avrà luogo tramite pubblico incanto.

Il Concedente si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le regole previste dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà in un unico lotto e a favore delle Imprese e Cooperative Sociali di tipo A di cui alla legge 381/91, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell'art. 32 del codice degli appalti che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del codice degli appalti, e valutata da una Commissione tecnico - consultiva in base ai seguenti elementi e relativi punteggi, elencati in ordine decrescente di importanza:

1) QUALITÀ DEL SERVIZIO CONTENUTA ALL'INTERNO DEL PROGETTO TECNICO: FINO A PUNTI 75 definita dai seguenti parametri:

a) progetto educativo: fino a 22 punti;

b) progetto organizzativo/gestionale/personale: fino a 36 punti;

c) esperienza dell'impresa nella gestione del micro-nido e progetto personale: fino a 9 punti;

d) proposte migliorative del servizio: fino a 8 punti;

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo:

a) progetto educativo: fino a punti 22

Il concessionario dovrà fornire indicazioni pedagogiche e organizzative in merito alla vita quotidiana dei servizi e al senso delle scelte operate, per divezzi, in particolare, in merito a:

- l'accoglienza, l'inserimento, il commiato, adattamento per il bambino e per le famiglie fino a PUNTI 5 ;
- la routine, il riposo, la pappa, il pianto fino a PUNTI 3
- la malattia e l'incidente fino a PUNTI 2;

- le attività previste, il gioco vigilato, capire ed apprendere, parlare ed ascoltare fino a PUNTI 4;
- l'autonomia possibile, nelle fasi di crescita del singolo e del gruppo, l'igiene, la pulizia, il corpo e l'affettività fino a PUNTI 4;
- l'ambiente a misura di bambino: criteri ed iniziative, la distribuzione educativa degli spazi e lo spazio esterno fino a PUNTI 4;

b) b1)progetto organizzativo/gestionale: fino a punti 24

Valutazione articolata in:

- orari fino a PUNTI 2
- criteri per la formazione dei gruppi di lavoro/sala fino a PUNTI 2
- criteri per l'organizzazione del lavoro del personale educativo, del personale di cucina e del personale ausiliario fino a PUNTI 3
- calendario scolastico proposto con valutazione dell'estensione dell'orario giornaliero fino a PUNTI 3
- gestione attività di cucina fino a PUNTI 5
- gestione del trasporto dei pasti fino a PUNTI 2
- alimentazione del bambino, proposta di menù differenziati, caratteristiche merceologiche dei prodotti utilizzati, con particolare attenzione a quelli di origine locale (carne, formaggi, latte, uova, frutta, ecc.) ed elenco fornitori, menù alternativi fino a PUNTI 5
- gestione attività amministrativa, nei confronti delle famiglie e dell'amministrazione concedente fino a PUNTI 2

Fino a 24 punti

b2) Progetto personale fino a punti 12

- reclutamento, selezione e formazione del personale fino a PUNTI 4:
- il piano formativo annuale fino a PUNTI 3
- il sistema di supervisione fino a PUNTI 2
- modalità e criteri di selezione fino a PUNTI 3

Si dovrà precisare, tra l'altro, il numero di addetti che si intende destinare al servizio, i relativi requisiti, le modalità di reclutamento ed organizzazione del personale, indicando il nominativo, i titoli di studio e professionali.

Fino a 12 punti

c) esperienza dell'impresa nel settore di gestione del micro-nido: fino a punti 9

Valutazione curriculum professionale della ditta/cooperativa riportante i contratti stipulati per la gestione di servizi identici a quelli oggetto della gara, prestati , con l'indicazione degli importi, della durata e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se si tratta di servizi realizzati per privati, l'effettuazione della prestazione deve essere comprovata da dichiarazione del privato o, in mancanza, da autocertificazione (successivamente documentabile) del concorrente.

Si specifica che:

l'assegnazione del punteggio relativo all'esperienza sarà determinato nel seguente modo:

1 PUNTO per ogni anno gestionale e 0,50 per ogni frazione superiore a 6 mesi.

d) valutazione proposte migliorative del servizio: fino a punti 8

Valutazione articolata in:

- valutazione proposta di istituzione servizi aggiuntivi (servizi integrativi e complementari che si configurino con caratteristiche ludiche, culturali e di aggregazione sociale tipo aperture sabato mattina, attività estive, attività nei periodi di vacanza da calendario scolastico): fino a 8 punti

2) OFFERTA ECONOMICA FINO A PUNTI 25

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo:

a) importi rette proposte per gli utenti: fino a punti 25

rette, differenziate per fasce d'orario,

ingresso consentito dalle ore 7.00 alle 9.00

uscita consentita dalle ore 12.30, 16.30, 18.30

Fasce orarie da considerare:

1) Fascia oraria 7.00 - 12.30

2) Fascia oraria 7.00 - 16.30

3) Fascia oraria 7.00 - 18.30

Dovranno quindi essere proposte 3 rette, una per ogni fascia oraria considerata. I 3 importi verranno quindi sommati in modo da ottenere, per ogni soggetto partecipante, la **retta proposta**.

Alla retta proposta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo di 25 punti, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore, calcolato secondo la formula:

$$\text{punteggio da attribuire} = \frac{\text{retta più bassa proposta} \times 25}{\text{retta proposta}}$$

Eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti dovranno essere indicati insieme ai relativi costi mensili pro – capite a carico dell’utenza; gli stessi non formeranno oggetto di valutazione economica, ma solo tecnico/qualitativa di cui al punto 1 lettera d).

Gli importi sopra indicati si devono intendere esenti IVA

L’offerta economica dovrà essere, o verrà troncata d’ufficio, a due cifre dopo la virgola.

Le offerte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo pari almeno al 60%, (punti 45), di quello massimo previsto dal punto 1) (qualità del servizio) sono escluse dalla gara.

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Sono autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte persone munite di delega per esame della documentazione amministrativa per ammissione concorrenti, in seduta pubblica.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dalla Commissione, in seduta segreta.

Chi presiederà la gara giudicherà insindacabilmente sull'ammissibilità o meno di ciascun concorrente, osservando quanto qui stabilito e norme in materia.

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, l'Autorità che la presiede può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924.

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.

Nel caso di gara deserta il Comune si riserva di affidare la concessione ai sensi di legge.

L'Amministrazione si riserva altresì di non aggiudicare la presente gara nel rispetto delle normative vigenti e di sospendere o revocare la presente gara qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, per motivi di pubblico interesse.

Dovrà inoltre essere allegata una proposta di equilibrio economica-finanziaria secondo lo schema allegato alla presente (ALLEGATO 1**)**

Art. 7 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 "Adeguamento prezzi" il costo del servizio mese/bambino sarà rivalutato ogni anno sulla base della variazione di prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) determinata dall'ISTAT .

La richiesta di adeguamento dovrà pervenire all'amministrazione comunale ed avrà effetto dal mese successivo.

Resta fermo che il rischio imprenditoriale di gestione grava comunque sul concessionario e pertanto, nessun adeguamento potrà essere richiesto con riferimento ad eventi straordinari, e/o ad atti di gestione che possano verificarsi o a quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico del concessionario medesimo.

Art. 8 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di rinuncia da parte del Concessionario, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, il servizio sarà eventualmente aggiudicato dal Concedente all'Impresa che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto del Concedente per il risarcimento del danno, nonché per il rimborso delle spese di gara a carico dell'Impresa rinunciataria.

Art. 9 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative (cooperative sociali di tipo a) di cui alla legge n. 381/91);
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007);
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del vigente Codice degli appalti;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del vigente Codice degli appalti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del vigente Codice degli appalti;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

Inoltre tali soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1) non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause nell'ultimo quinquennio.

2) l'aver gestito per un servizio di asilo nido con capienza di un numero di posti compreso tra i 20 e i 40, dimostrabile secondo le modalità dell'art. 42 del D.lgs 163/06.

3) possedere una cifra d'affari per lo svolgimento dei servizi cui si riferisce il presente appalto non inferiore negli esercizi 2005/2007 a € 500.000,00.

Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o il servizio o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la sua capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per i casi di R.T.P. i requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le eventuali imprese raggruppate;

mentre il requisito di cui al punto 3) risulta così frazionato:

- almeno il 40% per la capogruppo ed in misura non inferiore al 10% per ciascuna delle mandanti, fermo restando che la somma degli importi dovrà comunque consentire il raggiungimento del requisito richiesto.

Per le modalità di presentazione delle offerte si rinvia al citato codice degli appalti.

Art. 10 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il Nido di Sciolze è un servizio educativo per i bambini e le bambine dai 12 mesi ai 3 anni. E' un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze

delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino. Il micro-nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario, comprende:

- a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Sciolze, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni. In caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni;
- b) la riscossione delle rette di frequenza; il concessionario dovrà presentare, al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio, un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso, relativamente al servizio oggetto della presente concessione;
- c) il servizio educativo di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
- d) la cura e l'igiene personale del bambino;
- e) il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente;
- f) il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti, e di tutta quella di uso quotidiano al nido;
- g) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico, e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e stoviglie. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;
- h) servizio di assistenza e vigilanza;
- i) acquisto e stoccaggio delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti;
- m) i servizi di preparazione e distribuzione pasti, approntamento refettori e distribuzione dei pasti agli utenti, pulizia della cucina, dei refettori e quanto usato per il servizio;
- l) manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e manutenzione delle attrezzature e degli arredi da cucina e locali annessi e zone di pertinenza (dispense, antibagni, bagni, spogliatoi, sala refezione) come da planimetria allegata;
- m) gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione e l'introito a propria cura, rischio e spese, delle tariffe mensili secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara.

La struttura è idonea per una capacità ricettiva di n. 24 bambini: 24 divezzi.

Inserimento

Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura all'ambientamento e inserimento del bambino.

Nel primo periodo l'educatrice instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento.

Personale

Il concessionario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo ed ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dal capitolato, dalla normativa vigente e dall'offerta economica.

Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:

- Il coordinatore, che ha la funzione di tenere i contatti con l'Amministrazione comunale e di provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nella struttura.

Entro il termine di dieci giorni dall'inizio della gestione, il concessionario dovrà comunicare, al Responsabile del servizio comunale, il nominativo del referente/responsabile del servizio con i dati anagrafici e le relative qualifiche ed esperienze, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato. Il Coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea specifica ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico;

- Gli educatori, che sono operatori dotati di specifica preparazione professionale certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto.

- Il Personale educativo impiegato deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno anni 2 presso asili nido, anche se non continuativa, e deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- b) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- c) diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- d) diploma di liceo con indirizzo psico-pedagogico;
- e) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980 n. 16;
- f) attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti;
- g) diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- h) diploma di tecnico dei servizi sociali;

i) altri diploma di media superiore, da cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili-nido;

Detti operatori devono essere coadiuvati dal personale ausiliario, presente prevalentemente durante le ore di apertura del micro-nido:

- Gli ausiliari addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature, in base al numero dei bambini iscritti ed in relazione al grado di razionalizzazione dei servizi, e devono aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo

Il rapporto ottimale educatore/bambino e ausiliario/bambino non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R. N. 13-2738 del 01/05/2006.

Il concessionario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico.

In casi di forza maggiore, cioè per malattia o gravidanza degli operatori, il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario invia nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Tutto il personale impiegato nell'appalto dovrà avere regolare rapporto di lavoro con il concessionario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tal fine, il concessionario rilascia una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato per gli infortuni sul lavoro, a norma di legge.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2 lett. a) b) c).

In particolare dovrà comunicare al concedente il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario è garante della idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna a fornire personale avente i requisiti ed i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata dell'appalto, nonché all'osservanza del monte ore presentato in sede di offerta.

Il concessionario si impegna ad utilizzare prioritariamente, in caso di nuove assunzioni presso il micro-nido affidato, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale residente sul territorio di Sciolze purché in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.

E fatto assoluto divieto al concessionario di subappaltare il servizio oggetto della concessione sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dall'amministrazione concedente.

Aggiornamento del personale

Sarà cura del concessionario, far partecipare a sue spese il personale, operante nella sezione in concessione, alle attività d'aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso, prevedendo almeno un corso all'anno per il personale educativo, dandone opportuna comunicazione e dimostrazione al concedente.

Art. 11 - CALENDARIO E ORARIO

Il servizio funzionerà cinque giorni alla settimana con orario 7.00 – 18.30, articolato sulle fasce orarie di cui al precedente art. 1 e sarà aperto agli utenti ed operativo tutto l'anno, ad esclusione delle prime quattro settimane di agosto.

Le chiusure per festività dovranno coincidere con le festività natalizie e pasquali come da calendario scolastico.

Non sono ammesse ulteriori interruzioni di servizio.

Il Concessionario potrà estendere l'attività anche ad orari diversi attivando i servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara, in favore delle famiglie che ne facciano specifica richiesta.

Sono a carico dell'aggiudicatario le forniture relative agli indumenti di lavoro prescritti dalle vigenti Normative in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio.

L'aggiudicatario deve necessariamente adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'aggiudicatario così come l'amministrazione comunale non saranno ritenuti responsabili di eventuali interruzioni di servizio dovute a cause di forza maggiore.

Per “cause di forza maggiore” si intendono calamità naturali gravi, interruzione totale dell’energia elettrica, ecc. che dovranno essere comunicate tempestivamente alla controparte pena il risarcimento dei danni.

Art. 13 - PIANO DI EVACUAZIONE

L'Impresa che risulterà aggiudicataria entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, allagamenti.

A tal fine l'Impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa al Concedente

Art. 14 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi,

Art. 15 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al micro-nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato.

Sono a carico del concessionario:

- 1) la polizza assicurativa, come specificato nel successivo articolo 16;
- 2) la riscossione delle rette di frequenza;
- 3) il costo del personale;
- 4) la manutenzione ordinaria dell’immobile, delle attrezzature, degli impianti;
- 5) la fornitura delle derrate alimentari, la preparazione e la somministrazione pasti (giornalmente l’aggiudicatario dovrà fornire una colazione, un pranzo e una merenda) l’invio menù all’ASL per l’approvazione, la pulizia e il riordino dei locali cucina e qualsiasi altra incombenza necessaria al funzionamento della mensa, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente;
- 6) eventuale trasporto presso il micro-nido dei pasti veicolati;
- 7) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e la relativa tariffa;
- 8) il riordino di tutti i locali e dei cortili;

- 9) la pulizia e la sanificazione dei locali adibiti a micro-nido;
- 10) la riparazione dei danni provocati da proprio personale su impianti, arredi e attrezzature;
- 11) la disinfestazione e la derattizzazione delle aree esterne ed interne;
- 12) la tinteggiatura dei locali;
- 13) le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo, per le uscite previste dal progetto educativo;
- 14) il servizio di lavanderia;
- 15) energia elettrica, acqua, metano, telefono;
- 16) solo a partire dal secondo anno scolastico le spese di fornitura del metano saranno a carico del concessionario, mentre il primo anno saranno a carico della scrivente;
- 17) il costo dei seguenti materiali di consumo:
 - materiale per l'igiene personale dei bambini (con esclusione dei pannolini che saranno a carico dell'utente)
 - materiale per infermeria e pronto soccorso, adatti ai bambini;
 - materiale didattico-pedagogico, giochi e giocattoli, occorrente per lo svolgimento delle attività educativo compreso quello specifico per l'handicap;
- 18) il materiale per la pulizia dei locali;
- 19) la cancelleria e il materiale da ufficio
- 20) le stoviglie e i casalinghi per il servizio di mensa, da sostituire ed integrare all'occorrenza;
- 21) biancheria da mensa e per le sezioni;
- 22) vestiario per il personale;
- 23) le eventuali iniziative di pubblicizzazione e promozione del servizio, che dovranno ricevere la preliminare approvazione del Comune;
- 24) la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione.

Nelle ipotesi di minori che necessitino di diete speciali, l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla somministrazione degli alimenti in queste espressamente previsti seguendo e rispettando tutte le disposizioni legislative attualmente in vigore; sarà onere dell'aggiudicatario acquisire la documentazione sanitaria comprovante la necessità di usufruire di uno specifico regime alimentare così come sarà onere dell'aggiudicatario predisporre tutta la modulistica previa consultazione ed assenso dell'amministrazione comunale per poter presentare apposita domanda da parte dell'utenza interessata.

L'aggiudicatario dovrà altresì erogare pasti - a richiesta dei genitori interessati - secondo eventuali diete particolari, dettate da motivi non sanitari bensì religiosi e/o filosofici.

Nessun sovrapprezzo potrà essere preteso dall'aggiudicatario per la preparazione dei pasti rientranti nelle diete speciali.

È a carico del concessionario quanto altro occorrente per l'ordinaria gestione del servizio, anche se non espressamente specificato.

È inoltre a carico del concessionario:

- 25) far partecipare il referente organizzativo, scelto e indicato dal Concessionario fra il personale educativo costantemente presente, alle riunioni di coordinamento con il personale comunale;
- 26) utilizzare la denominazione "Micro nido comunale "L'isola che non c'è".

Art. 16 - ASSICURAZIONE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà stipulare entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l'amministrazione comunale comunicherà l'avvenuto affidamento del servizio, idonea polizza assicurativa a pena di decadenza dallo stesso per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di responsabilità civile:

R.C.T. massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00.=

R.C.O. massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00.=

La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti la sezione dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a presentare all'amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

L'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio.

In particolare, l'aggiudicatario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossoinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

Art. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'importo presunto del contratto è pari ad € 633.600,00 così calcolato:

Attivazione del servizio per n. 24 utenti x € 600,00 retta mensile x 11 mesi x 4 anni.

La cauzione dovrà essere versata per partecipare alla gara, in misura del 2% dell'importo presunto del contratto, pari a euro 12.672,00 a titolo di cauzione provvisoria, che dovrà avere validità sino alla sottoscrizione del contratto.

Detta cauzione sarà restituita alle ditte concorrenti dopo l'aggiudicazione definitiva ed alla ditta aggiudicataria dopo la presentazione del deposito cauzionale definitivo, all'atto della stipula del contratto, entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La cauzione dovrà essere versata in uno dei modi stabiliti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 e s.m.i..

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto attribuibile al Concessionario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, senza l'obbligo di preventiva azione giudiziaria, il concessionario dovrà provvedere a costituire, nei modi previsti dalla normativa vigente, un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo presunto del contratto, pari a € 63.360,00, precisando comunque che l'importo non produrrà interessi a carico dell'Amministrazione Comunale

Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Art. 18 - SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di

registro ecc. Nessun compenso è dovuto, dal Concedente, per la formulazione del progetto d'offerta.

Art. 19 - RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, wc, ecc.).

Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sono a carico del Concessionario.

Art. 20 - CONTROLLI

Il concedente si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dall'art. 10. Il concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal concedente dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Il concessionario si impegna a costituire un Comitato di gestione così come previsto dalla normativa che avrà il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dell'asilo nido.

Per accertare il rispetto del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale nominerà un'apposita Commissione, costituita da rappresentanti del comune da rappresentanti dei genitori e rappresentanti del Concessionario, che opererà applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 21 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Spetta al concessionario la retta, per fasce orarie, per utente, determinata dall'esito della gara.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente; quelli da pubblici o privati, esclusivamente per la gestione della sezione in concessione, competono al Concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

Art. 22 - PENALI

Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

1. €. 80,00 all'ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2. €. 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
3. €. 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.
4. €. 1.500,00 per condizioni igieniche sanitarie carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
5. €. 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difforni da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R , alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa..

Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali del presente articolo.

L'applicazione della penale verrà applicata, sentita l'apposita Commissione, previa adozione di provvedimento scritto del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera racc. A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

Art. 23 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario.

Nel caso il Concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, sentita l'apposita Commissione, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevimento di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, di venti giorni. Alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili acquistati successivamente dall'amministrazione ed immobili e nella gestione del Servizio.

Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.

Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Racc. A/R al Concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all'immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

È facoltà del Comune di Sciolze risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a - in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- b - in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate;
- c - concessione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 24 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.

Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo di penale,

l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, fatto salvo il diritto di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Torino sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente capitolato e del seguente contratto.

Art. 26 - IMMOBILI

Il Concedente mette a disposizione, i locali e gli impianti, nello stabile di via Str.Marentino/Reg. Bocchetta, individuati nella planimetria di cui all'**ALLEGATO 2** al presente capitolato.

Il concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente.

Art. 27 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

Il concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso.

Art. 28 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'impresa è tenuta all'applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 584/1975 e s.m.i. concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile, all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio Dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali di pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" e della Circolare del Ministro della Sanità 28.03.2001 "Interpretazioni ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo", nonché della legge n. 306/2004.

Art. 29 DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio speciale presso il Comune di Sciolze

Art. 30 ALLEGATI

1. Schema proposta di equilibrio economica-finanziaria;
2. Planimetria dei locali in Concessione.

ALLEGATO 1: SCHEMA PROPOSTA DI EQUILIBRIO ECONOMICA-FINANZIARIA

		IMPORTO ANNUO
PERSONALE		
	Educativo	
	Ausiliario	
	Cucina	
	Coordinamento	
MANUTENZIONE ORDINARIA (con indicazione a margine delle soluzioni gestionali adottate)		
FORNITURE E UTENZE		
	Vitto	
	Utenze	
	Materiale igienico sanitario	
	Materiale didattico e beni vari di consumo	
	Arredo	
FORMAZIONE		
SPESE DI AMMINISTRAZIONE		
PUBBLICAZIONI E MARKETING		
VARIE		
TOTALE		

ALLEGATO 2: PLANIMETRIA DEI LOCALI IN CONCESSIONE

